

REGOLAMENTO
per l'applicazione
della
ALIQUOTA
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con Delibera C.C. n. del

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota

Articolo 3 - Esenzioni

Articolo 4 - Modo e termini per il pagamento

Articolo 5 - Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2022 le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. sono fissate, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'I.R.P.E.F., nelle seguenti misure:

Aliquota	Fascia di applicazione
0	Esenzione per reddito complessivo non superiore a € 10.000, se il reddito supera la soglia di € 10.000 l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile.
0,75	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,77	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,78	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,80	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00

2. In assenza di apposito provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

Art. 3

Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro **10.000,00**.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro **10.000,00** di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata con i criteri di progressività "per scaglioni" applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente regolamento all'intero reddito imponibile complessivo.

Art. 4

Modalità e termini per il pagamento

1. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, il versamento è effettuato in acconto e a saldo, così come stabilito dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, modificato dal - comma 142 - dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007) e dall'art. 40, comma 7, decreto-legge 1/10/2007 n. 159 convertito con la Legge del 29/11/2007 n. 222.
Il versamento, ai sensi dell'art. 1 - comma 143 - della Legge 27.12.2006 n. 296, sarà effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo.

Art. 5

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.